



 CONSIGLIO SUPERIORE
 DEI
LAVORI PUBBLICI

SEZIONE PRIMA

Adunanza del 31-1-1924

N. del protocollo 322



LA SEZIONE

OGGETTO

Progetto di costruzione
 della strada-galleria
 Piazza Portello-Piazza Cor-
 vetto in Genova.-
 Dichiarazione di urgenza, e
 di indifferibilità e pubbli-
 ca utilità.-


Visto il rescritto di S.E.
 il Ministro dei Lavori Pubblici da da-
 ta 26 Gennaio 1923, n° 382;

Visto il proprio voto n° 3928 emes-
 so nell'adunanza del 27 Novembre 1923;

UDITO IL RELATORE

P r e m e s s o :

Che, col citato voto n° 3928, in
 data 27 Novembre 1923, questa Sezione, e-
 saminando l'istanza del Comune di Geno-
 va in data 27 Luglio e 21 Agosto 1923,
 diretta ad ottenere che ai sensi dellò
 articolo 39 del D.R. 8 Febbraio 1923, n°
 422, fosse dichiarata la urgenza e la in-
 differibilità dei lavori di costruzione
 del 2° tronco della strada-galleria fra
 Piazza Portello e Piazza Corvetto in Co-
 mune di Genova, e che fosse dichiarata la
 pubblica utilità, delle opere stesse ed



RAP

autorizzato il Comune di Genova a chiamare a contributo nella esecuzione dell'opera i proprietari confinanti in ragione del maggior valore che verranno ad acquistare le singole proprietà, ebbe ad osservare che l'articolo 39 del R.D. 8 Febbraio 1923 n° 422, del quale veniva invocata l'applicazione si riferisce alle opere indicate negli articoli 71 e seguenti della Legge 25 Giugno 1865 n° 2359, fra le quali non può essere compresa quella di cui è oggetto la richiesta del Sindaco di Genova, e, poichè alla Legge non è dato attribuire altro significato oltre quello scritto, espresse il parere che la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità non potesse essere accolta; per quanto riguarda la dichiarazione di pubblica utilità ritenne che la domanda dovesse essere regolarmente istruita e documentata;

Che, ora il Comune di Genova ha presentato una nuova istanza, in data 19 Gennaio 1924, con la quale, riservandosi di chiedere in successivo tempo e con altra regolare domanda l'autorizzazione ad imporre il contributo stradale, chiede che sia dichiarata la pubblica utilità dell'opera in esame, accordando per la sua esecuzione il termine di 36 mesi dalla data del Decreto Reale che dichiarerà la pubblica utilità dell'opera stessa;

Che S.E. il Ministro, col rescritto 26 Gennaio 1924, n° 382, fa presente che il Comune di Genova ha contestato la interpretazione dello articolo 39 del R.D. 8 Febbraio 1923, n° 422, fatto da questo Consesso, ritenendo che l'articolo stesso si riferisce, in genere, alle opere pubbliche dello Stato, della Provincia e dei Comuni, ed è parte integrante di un complesso di altre norme che non comportano alcuna restrizione; e che l'urgenza sarebbe giustificata dalla insufficienza, dai pericoli e dall'ingombro della viabilità, per cui si determina proprio nel centro della Città, in un'unica arteria di comunicazione una congestione nel movimento dei veicoli, che produce arresti nel traffico, con minaccia continua alla pubblica incolumità;

Ciò Premesso :

Considerando che, per quanto riguarda la dichiarazione di



pubblica utilità, la istanza del Comune di Genova è stata pubblica-
ta nel foglio annunci legali della Provincia di Genova, ed è ora
regolarmente documentata col rapporto dell'Ufficio dell'Ufficio
del Genio Civile di Genova;

Che l'opera proposta costituisce la prosecuzione dell'altra
galleria, attualmente in corso di esecuzione, fra Piazza della Zec-
ca e Piazza Portello, è rappresentata la più economica e vantaggio-
sa soluzione della questione relativa alle comunicazioni fra la
parte occidentale e la parte orientale della Città di Genova, che
attualmente si effettuano attraverso strade che, per la loro ristret-
tezza si prestano molto male ad assorbire l'aumentato traffico; ed
inoltre, ove non venisse costruita, renderebbe inutile il tratto in
corso di ultimazione; epperò il progetto unito alla domanda può es-
sere approvato, riconoscendosi attendibile il costo complessivo, pre-
ventivato in L. 4.800.000,00, accordando il termine dei 36 mesi per
la sua esecuzione;

Che durante la pubblicazione della domanda sono state notifica-
te all'Amministrazione Comunale interessata tre opposizioni;

a) - La prima della Signora Ferro, proprietaria della casa in
Piazza Portello, la quale osserva che l'imbocco della nuova galleria
non è sul prolungamento dell'asse della galleria Zecca-Portello, ciò
che produrrebbe un'artificioso movimento di veicoli e difficili rac-
cordi con Via Caffaro e Via Interiano, ed in via subordinata osserva
che, pur conservando il tracciato proposto, si dovrebbe spostare ver-
so Piazza Portello l'imbocco della nuova galleria, sottopassando al
suo stabile;

L'Amministrazione Comunale fa presente che, accondiscendendo al-
la prima richiesta, si andrebbe incontro a spesa notevolmente superio-
re, con sacrificio di stabili di maggiore importanza di quello di pro-
prietà della ricorrente, creando pendenze eccessive nella nuova gal-
leria; che non ha importanza il fatto di non essere in rettilo lo
asse del raccordo fra le due gallerie, data la sua larghezza e la di-

stanza (metri 115) fra i due imbocchi e che i due raccordi con Via Caffero e Via Interiano possono essere effettuati in modo conveniente. - Per quanto riguarda la domanda subordinata, osserva che, oltre a presentare difficoltà di ordine tecnico e finanziario, verrebbe peggiorata il raccordo in curva fra le due gallerie, in quanto il tratto di strada allo scoperto verrebbe raccorciato, renderebbe artificioso l'imbocco di Salita San Anna, e non permetterebbe di lasciare visibile da Piazza Portello gli alberi della Villetta Di Negro;

L'Ufficio del Genio Civile, riconosciute attendibili le controosservazioni del Comune, esprime il parere che la opposizione della Signora Ferre debba essere respinta; e questa Sezione, ritenendo che l'accoglimento di detta opposizione, o domanda subordinata, costituirebbe un peggioramento tecnico ed economico del progetto compilato dall'Amministrazione Comunale di Genova, si associa al parere stesso;

b) - La seconda opposizione è stata presentata dall'Ingegnere Mongiardino e riguarda la occupazione di una parte del giardino annesso al suo stabile in Piazza della Meridiana, indicato al n° 6 della planimetria, allo scopo di sistemarvi due nuove rampe della salita San Francesco, che vorrebbe fossero spostate verso Nord, in modo da lasciare fra il muro di sostegno della rampa ed il Palazzo della Meridiana una larga intercapedine; chiede inoltre, che la sistemazione dell'accesso alla Salita della Battistina sia costruito ad una sola rampa, anziché a due rampe, come è stato progettato;

L'Ufficio Tecnico Comunale osserva, in merito alla prima richiesta che la rampa progettata per la Salita San Francesco, non possono essere spostate verso Nord, senza pregiudizio della stabilità dei caseggiati sovrastanti, data la profondità degli scavi da eseguire e la prossimità dei caseggiati stessi:

Sarà cura del Comune di provvedere alla formazione di una intercapedine della larghezza prevista dai regolamenti edilizii, salva la va-

lutazione delle indennità dovute al proprietario; per quanto riguarda l'accesso alla Salita della Battistina, osserva che esso non può essere costituito ad una sola rampa, perchè questa riuscirebbe di eccessivo sviluppo, a causa della forte pendenza della Salita delle Battistine;

L'Ufficio del Genio Civile concorda pienamente con le osservazioni dell'Ufficio Tecnico del Comune, ed aggiunge che, dei lavori progettati lo stabile Mongiardino ritrarrà un notevole vantaggio e perciò ritiene che la opposizione debba essere respinta;

Questa Sezione, considerando che i motivi addotti dall'Ingegnere Mongiardino a sostegno della sua opposizione non sono fondati, esprime il parere che la sua opposizione debba essere respinta;

c) - La terza opposizione è stata presentata dall'Avvocato Chiosone, in forma generica, ritenendo che la espropriazione di una parte del giardino di sua proprietà viene a ledere il suo diritto, in contrasto alle disposizioni di legge ed alla necessità dei lavori da eseguire, e sembra avere il solo scopo di far rilevare che egli ha diritto ad una indennità; ciò che nessuno può mettere in dubbio; onde, tanto l'Ufficio Tecnico Comunale, quanto l'Ufficio del Genio Civile sono d'accordo nel ritenere che la opposizione debba essere respinta nel che conviene anche questa Sezione;

Considerando, per quanto riguarda la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, che la giurisprudenza amministrativa è ormai pacifica a tale riguardo, nel ritenere che essa possa essere accordata soltanto per quei casi previsti e sanciti dalle vigenti leggi; ed infatti, il Consiglio di Stato, Sezione IV°:

1° - Con decisione 14 Marzo 1913 - Comune contro Prefetto di Napoli - ritenere non potersi procedere alla occupazione di urgenza di un immobile privato per la costruzione di un Ospedale, e devesi seguire la ordinaria procedura di espropriazione quando l'urgenza sia esclusa dal fatto che si tratta di esecuzione di un progetto da tempo propo-

sto e studiato la costruzione consiste in un'opera d'arte di complessa e lunga ultimazione;

2° - Con decisione 31 Maggio - 13 Giugno 1913, Bombini contro Prefetto e Comune di Genova - ritiene che la urgenza, di cui all'articolo 71 della Legge 25 Giugno 1865 n° 2359, debba essere assoluta, cioè tale da non comportare indugi, e, solo perchè tale, richiedere ed imporre che si prescindano dalle formalità ordinarie, per correre rapidamente al riparo. - In caso diversi non possono essere tolte al cittadino le maggiori garanzie che sono concesse alla procedura ordinaria e che la legge permette di sorpassare solo se una urgente necessità pubblica lo reclama imperiosamente;

3° - Con decisione 13 Giugno 1913 - Berna contro Comune di Genova - ritiene che la urgenza assoluta, di cui parla la legge, è la urgenza che si impone a tutti, è la urgenza che non ammette indugi, e si possa consentire che in caso di urgenza assoluta, che renda necessaria la occupazione temporanea nella forma abbreviata, sorga e si manifesti improvviso anche in caso di altri lavori, ed anche se sia stato già iniziata la procedura ordinaria, ma nessuno potrebbe concedere che sia caso di urgenza assoluta quello che permette tanta larghezza di tempo e tanto agio nel provvedere;

4° - Con decisione 13 Giugno 1913 - Bombini contro Prefetto e Comune di Genova - ritiene che il Decreto Prefettizio 21 Marzo 1911 fu emesso non per far riparo ad uno di quegli eventi straordinari, o di quei casi di forza maggiore o di assoluta urgenza di cui parla l'articolo 71, ma per giungere a quella occupazione temporanea che fin dall'inizio dei lavori era stata prevista come necessaria;

5° - Con decisione 18 Maggio 1906 - Ferrari contro Prefetto di Parma - ritiene che la disposizione di cui all'articolo 71 di carattere eccezionale, che trova analogia e riscontro in quella contenuta negli articoli 7 della Legge 20 Marzo 1865 n° 2268, allegato E, 126 dell'allegato F., 48 della legge 22 Dicembre 1888 ed in talune disposi-

zioni del Titolo III° del Regolamento approvato col R.D. 7 Marzo 1895 n° 86, presuppone, al pari di questi il verificarsi improvviso di una grave necessità pubblica, alla quale occorre assolutamente, nell'interesse pubblico di provvedere, salvo a compiere più tardi, ove sia d'uopo, le formalità necessarie per convertire da temporanea a definitiva la occupazione; si tratta insomma di un mezzo straordinario consentito dalla legge per eventualità parimenti straordinarie, del quale non è lecito estendere l'uso fuori dei casi tassativamente indicati, per considerazioni anche apprezzabili, di convenienza amministrativa, che possono rendere desiderabile una maggiore speditezza in qualche caso speciale di espropriazione;

Considerando che la fatta affermazione del Comune di Genova, che, cioè l'articolo 39 del R.D. 8 Febbraio 1923 si riferisce in genere alle opere pubbliche dello Stato, della Provincia dei Comuni ed è parte integrante di un complesso di altre norme che non comportano alcuna restrizione, non è esatta, in quanto che il detto articolo 39 richiama espressamente l'articolo 71 della legge 25 Giugno 1865, e stabilisce che la speciale procedura di urgenza debba essere applicata unicamente ai casi previsti in detto articolo;

I lavori invece che il Comune di Genova intende eseguire sono già destinati a fronteggiare un avvenimento sorto in modo impreveduto ed improvviso, ma hanno lo scopo di provvedere ad un più facile ed agevole transito stradale, ed evitare la congestione delle vie interne della Città, che si è venuta maturando in lunga serie di anni, se pure in questi ultimi tempi si è maggiormente aggravata;

Per Questi Motivi;

E' DI P A R E R E

Che il progetto presentato dal Comune di Genova per la costru-

zione della strada galleria Piazza Portello - Piazza Carvotto possa essere approvato;

Che debbono essere respinte le opposizioni presentate dalla Ditta Ferre - Mongiardino e Chiossone;

Che possa essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera e concesso il termine di 36 mesi per la esecuzione dei lavori;

Che sia da confermare il parere contrario espresso nel voto di questa Sezione in data 27 Novembre 1923 n° 3928 circa la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.-

PER COPIA CONFORME



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]